


REGOLAMENTO DEL SERVIZIO AFFIDI



PREMESSA

Il Servizio Affidi è istituito allo scopo di dare attuazione sul territorio del Rhodense a quanto previsto e stabilito dalla normativa vigente, ovvero garantire al minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo le condizioni migliori per il suo sviluppo psico – fisico, qualora la famiglia d’origine si trovi nell’impossibilità di assicurarle, sia come strumento preventivo, sia come intervento riparativo in situazioni di crisi.

“L’affidamento familiare è un intervento temporaneo di aiuto e di sostegno ad un bambino che proviene da una famiglia in difficoltà”.

Il concetto di temporaneità dell’intervento, da cui la necessità di preservare e promuovere i legami familiari, costituisce il principio ispiratore della L. 184/83, viene ampiamente rimodulato nella L. 149/2001, nonché nella Legge N.173/15 sulla continuità degli affetti.

Attraverso l’affido, quindi, il bambino incontra una famiglia che lo accoglie e assicura una risposta ai suoi bisogni affettivi, educativi e di accudimento per un tempo determinato, senza interrompere i rapporti con la propria famiglia d’origine.

DOCUMENTO APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SER.CO.P. CON DELIBERAZIONE N. ___/19

ART. 1

Tipologie di affido familiare

Il Servizio Affidi del Rhodense si occupa di due tipologie di affido familiare: l'affido intrafamiliare o a parenti e l'affido eterofamiliare.

L'affido intrafamiliare è una forma di accoglienza in cui fra chi accoglie e chi viene accolto esiste un legame di parentela.

L'affido eterofamiliare prevede che il minore venga accolto temporaneamente da un nucleo familiare con cui non ha alcuna relazione parentale.

L'affido familiare può essere *a tempo pieno*, qualora il minore si trasferisca stabilmente presso la famiglia affidataria, oppure *a tempo parziale*, nel caso in cui la famiglia affidataria si occupi del minore solamente in determinati momenti specifici (alcuni giorni durante la settimana, periodi di vacanza, weekend), mantenendo comunque il bambino presso la famiglia d'origine.

L'affido inoltre può essere *consensuale* oppure *giudiziale*. Nel primo caso, esso viene attivato su proposta del Servizio inviante (Servizi Sociali di base, Consultori Familiari, ecc.), previo consenso dei genitori o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, oltre che del minore in considerazione dell'età. Tale progetto viene formalizzato in ogni caso attraverso la sottoscrizione di un accordo di affido, firmato da parte dei Servizi competenti (Servizio Affidi e Servizio inviante) e dei soggetti coinvolti (famiglia affidataria, famiglia d'origine, minore in base all'età). Nel caso in cui l'affido sia a tempo pieno e di una durata superiore ai sei mesi, deve essere data comunicazione da parte dell'Ente inviante al Giudice Tutelare, il quale rende esecutivo l'affidamento con provvedimento. Per quanto concerne gli affidi a tempo parziale, risulta sufficiente l'accordo di affido e la regia del progetto viene tenuta da parte del Servizio inviante, senza doverne dare comunicazione all'Autorità Giudiziaria.

Nel secondo caso, ovvero qualora manchi il consenso da parte della famiglia di origine del minore o di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, l'affido viene disposto da parte dell'Autorità Giudiziaria, sentito il minore che ha compiuto i 12 anni e – se opportuno – anche di età inferiore.

Il Servizio Affidi si occupa anche di alcune forme di accoglienza meno strutturate, alternative alle forme tradizionali di affido familiare, denominate "Accompagnamento affidabile". Si tratta di forme di accoglienza di minori ed accompagnamento dei loro nuclei familiari attraverso progetti con obiettivi mirati molto concreti, perlopiù ma non esclusivamente a scopo preventivo, che non richiedono una disponibilità di tempo particolarmente ampia (accompagnamenti scolastici o per attività ludico-ricreative, gestione della fase successiva all'orario scolastico o di periodi di vacanza, brevi momenti di accoglienza di bambini che non frequentano contesti scolastici, quali asilo nido o scuola dell'infanzia, ...).

ART. 2

Compiti del Servizio Affidi

L'attività del Servizio Affidi si articola nei seguenti ambiti di lavoro:

- a) promozione dell'istituto dell'affido familiare, sensibilizzazione della popolazione e sviluppo della cultura dell'accoglienza;
- b) reclutamento, formazione, valutazione delle famiglie e dei singoli interessati ad intraprendere un'esperienza di affido familiare;
- c) collaborazione con i servizi invianti (Servizio Tutela Minori SER.CO.P., Servizi Sociali di base, ecc.) per la definizione del progetto di affido e durante la fase dell'abbinamento;
- d) predisposizione dell'intervento di presa in carico e sostegno delle famiglie; monitoraggio del progetto di affido, mediante percorsi individuali e di gruppo, rivolti al nucleo familiare e/o ad alcuni membri dello stesso.

ART. 3

Accordo di affido

L'Ente inviante, responsabile del progetto di affido, in collaborazione con il Servizio Affidi provvede a formalizzare l'affido attraverso un accordo sottoscritto dagli affidatari, dalla famiglia d'origine e dai Servizi coinvolti. L'accordo stabilisce diritti ed oneri di ciascuna parte e la sottoscrizione ha il valore di accettazione. Pertanto l'accordo di affido è da considerarsi strumento imprescindibile per la gestione, il monitoraggio e la valutazione di tutto il percorso di affido.

ART. 4

Rapporti del Servizio Affidi con Enti invianti esterni

Qualora un Comune al di fuori dell'Ambito Rhodense chiedesse al Servizio Affidi di reperire una famiglia affidataria per un minore residente sul loro territorio, sono previsti i seguenti oneri in capo al richiedente:

- €600,00 come quota forfettaria per l'attività di individuazione della famiglia idonea ed avvio dell'affido;
- €150,00 mensili per il sostegno fornito dal Servizio Affidi alla famiglia affidataria (incontri e partecipazione ai Gruppi di sostegno), fino alla chiusura del progetto.

L'onere dei suddetti pagamenti è a carico del Comune di residenza dei genitori esercenti la responsabilità genitoriale. È necessario che il Comune richieda per iscritto a SER.CO.P. l'individuazione di famiglia affidataria, l'Azienda risponderà inoltrando un preventivo predisposto sulla base di quanto sopra descritto. L'obbligo di corresponsione della quota forfettaria sorge contestualmente all'accettazione del preventivo da parte dell'Ente inviante. Dal momento dell'accettazione il Servizio Affidi avvia l'attività finalizzata a dare riscontro alla richiesta dell'Ente inviate.

L'obbligo di provvedere ai versamenti mensili decorre invece dalla data di avvio del progetto, con la sottoscrizione dell'accordo di Affidato, e cessa a decorrere dalla comunicazione ufficiale di chiusura del progetto di affido, una volta espletati i passaggi necessari per la conclusione del percorso con la famiglia affidataria (indicativamente un mese dopo la data di chiusura).



ART. 5

Contributo economico ai sensi degli artt. 5 e 80 della Legge 184/1983 e del D.G.R. Regione Lombardia 24.11.2011 N. IX/1772

A fronte dell'affido di un minore residente nell'ambito del Rhodense, SER.CO.P. provvede a corrispondere alla famiglia affidataria un contributo economico mensile, come sostegno concreto per il percorso dalla stessa intrapreso, nonché come riconoscimento per il valore sociale dell'intervento offerto.

Per tale ragione, i criteri di quantificazione del contributo variano in base alla tipologia di affido ed alle caratteristiche del minore e sono invece indipendenti dal reddito della famiglia affidataria.

AFFIDO A TEMPO PIENO:

€ 250,00 per l'affido di un minore;

€ 350,00 complessivi per l'affido di due minori;

€ 450,00 complessivi per l'affido di tre o più minori;

AFFIDO A TEMPO PIENO SE IL MINORE È PORTATORE DI HANDICAP (con certificazione secondo la normativa in materia):

€ 350,00

AFFIDO A TEMPO PARZIALE

Da un minimo di €150,00 ad un massimo di €300,00 per l'affido di uno o più minori.

A differenza dell'affido a tempo pieno, in cui il contributo varia in base al numero di minori accolti, nell'affido a tempo parziale si considerano principalmente le caratteristiche specifiche del singolo progetto. Per la determinazione dell'importo all'interno del minimo e del massimo stabiliti si terrà conto quindi della quantità di tempo messa a disposizione dalla famiglia affidataria e di eventuali particolari esigenze o attività dei minori.

ACCOMPAGNAMENTO AFFIDABILE

Trattandosi di una forma di accoglienza che può richiedere disponibilità di tempo anche molto limitate e saltuarie, non si applicano le disposizioni in tema di contributo per affido e rimborsi spese. La possibilità di prevedere contribuzioni e rimborsi sarà valutata caso per caso dagli operatori dell'Ente inviante E del Servizio Affidi.

In ogni caso, il diritto al contributo cessa al compimento della maggiore età del minore oppure, nel caso in cui esista un provvedimento da parte del Tribunale per i Minorenni che concede un prosieguo amministrativo, sino al compimento dei 21 anni, salvo interruzione del progetto prima di tale data.

ART. 6

Rimborsi spese

È previsto il rimborso delle spese straordinarie di seguito indicate:

- visite specialistiche, interventi di cura e/o riabilitazione, con carattere d'urgenza o di lunga durata;
- psicoterapia;
- vacanze di sollievo.

Per promuovere la cultura dell'accoglienza sul territorio rhodense ed agevolare le famiglie affidatarie, per quanto riguarda le rette di asilo nido e scuola d'infanzia, nonché per il costo della mensa scuole, in favore dei minori in affido verrà applicata sempre la tariffa minima residenti, indipendentemente dalla effettiva residenza del minore e dalla condizione economica della famiglia affidataria.

Gli affidatari, salvo nei casi di assoluta emergenza, dovranno effettuare le spese straordinarie a favore del minore in affido, soltanto dopo averle concordate con l'Ente inviante che provvederà ad autorizzarle. Le spese non concordate ed approvate come sopra non saranno rimborsate.

Le spese straordinarie anticipate dagli affidatari verranno rimborsate solo a seguito di presentazione di idonea documentazione comprovante l'esborso.

Si precisa che il sussistere di un progetto di affido non comporta il venir meno dell'obbligo in capo ai genitori di mantenere i propri figli.

ART. 7

Assicurazione

Ai sensi delle Leggi Regionali n. 23/99 e 03/08, per effetto dell'ingresso del minore nella famiglia affidataria si attiva una copertura assicurativa in virtù della quale il minore stesso e la famiglia ospitante siano sollevati dall'obbligo di risarcimento danni sul minore o che quest'ultimo dovesse causare a terzi. La copertura coincide con l'effettiva durata del progetto

ART. 8

Diritti del minore, della famiglia di origine e della famiglia affidataria

Di seguito vengono specificati i diritti garantiti a ciascuno dei soggetti coinvolti all'interno del progetto di affido: il bambino, la famiglia d'origine e la famiglia affidataria.

Il bambino ha diritto di:

- Essere preparato, informato e ascoltato rispetto all'affido, in modo da garantire il suo coinvolgimento nel progetto;
 - Mantenere i rapporti con la propria famiglia d'origine;
 - Mantenere i rapporti con la famiglia affidataria, al termine dell'affido, qualora non vi sia controindicazione.
-

La famiglia d'origine ha diritto di:

- Essere coinvolta in tutte le fasi del progetto, laddove è possibile;
- Mantenere i rapporti col proprio figlio, nei tempi e nei modi più opportuni;
- Essere seguita dal Servizio inviante.

La famiglia affidataria ha diritto di:

- Essere informata sulle finalità dell'affido;
- Essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
- Avere un sostegno individuale e di gruppo;
- Avere un contributo economico coerente con la tipologia di affido attivata, oltre al rimborso delle spese straordinarie sostenute (si vedano articoli 5 e 6).

Il Servizio Affidi si fa garante della esigibilità e della effettiva tutela dei diritti di cui al presente articolo.

ART. 9

Doveri della famiglia affidataria e della famiglia di origine

Gli affidatari si impegnano a:

- Provvedere al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore in collaborazione con i Servizi, tenendo conto – ove possibile – delle indicazioni dei genitori;
- Mantenere, nelle modalità previste dai Servizi coinvolti, i rapporti con la famiglia d'origine del bambino, nel rispetto delle prescrizioni;
- Assicurare la massima discrezione circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine, nel rispetto di quanto previsto dall'attuale normativa sulla privacy;
- Partecipare al percorso di sostegno impostato dal Servizio Affidi (gruppo, colloqui individuali, incontri con i servizi...)

La famiglia d'origine si impegna a:

- Aiutare il proprio figlio nelle diverse fasi dell'esperienza di affido;
- Rispettare modalità e orari degli incontri con il minore, previamente concordati con gli operatori di riferimento, nel rispetto delle esigenze del minore e di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- Mantenere rapporti costanti con gli operatori di riferimento e seguirne le indicazioni.

ART. 10

Durata del progetto di affido

L'affido a tempo pieno ha una durata di due anni, allo scadere dei quali può essere rinnovato da parte dell'Autorità Giudiziaria, nel caso in cui non vi siano ancora le condizioni per un rientro in famiglia.



Per quanto concerne l'affido parziale e l'Accompagnamento affidabile, che hanno una durata variabile, questi vengono rinnovati da parte dell'Ente inviante, secondo i tempi ritenuti adeguati rispetto allo specifico progetto ed ai suoi obiettivi.

ART. 11

Conclusione dell'affido

L'affido familiare si conclude con provvedimento dell'Autorità che lo ha disposto quando la famiglia d'origine ha superato le proprie difficoltà oppure, nel caso degli affidi a tempo parziale e dell'Accompagnamento affidabile, qualora siano stati raggiunti gli obiettivi del progetto e non sussistano altri bisogni per i quali proseguire nel percorso.